

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

NUMERO 2

15 FEBBRAIO 1971

COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA C.E.I.

Diramato alla stampa l'8 febbraio 1971..

Nei giorni 3,4 e 5 febbraio 1971 si e' riunito a Roma il Consiglio di Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per la consueta sessione invernale.

In apertura dei lavori e' stato indirizzato al Santo Padre un telegramma di devoto omaggio.

Dopo l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio ha ritenuto di notificare quanto segue.

I.

1.- Era stato stabilito che la VIII Assemblea Generale della C.E.I. avesse luogo dal 3 all'8 maggio 1971 per lo studio del tema "La Chiesa locale". Poiche' si rendera' necessaria la consultazione dei Vescovi sugli argomenti della prossima sessione del Sinodo, il Consiglio ha deciso di rinviare il tema predetto ad altro tempo e di spostare la data di convocazio-

ne della medesima Assemblea ai giorni 14-19 giugno p.v., per rendere possibile una approfondita riflessione sui due argomenti del Sinodo: "Il Sacerdozio ministeriale" e "La giustizia nel mondo".

La consultazione dei Vescovi si svolgera' anche in sede regionale, con la collaborazione di sacerdoti, religiosi e laici.

2.- Sono state date opportune indicazioni per il rinnovo delle cariche elettive (Presidente, Vice Presidente e Segretario) delle Conferenze Episcopali regionali, essendo prossima la scadenza del triennio.

3.- Da parte del Comitato di Vescovi, incaricati dall'Assemblea, e' stata data ampia informazione circa gli incontri avvenuti con i Dirigenti nazionali delle A.C.L.I.

Dopo le conclusioni dell'Assemblea di aprile 1970, che aveva previsto tale dialogo "in modo da facilitare in spirito di fiduciosa comprensione la debita chiarificazione secondo i punti indicati dalla lettera del Cardinale Presidente", l'Assemblea di novembre scorso aveva deciso "che i colloqui gia' iniziati con i dirigenti delle A.C.L.I., e ora resi piu' urgenti da recenti orientamenti dottrinali e programmatici, debbano venire continuati e sollecitamente conclusi, con la chiara assunzione delle rispettive responsabilita'".

Tali colloqui si sono svolti nei giorni 9-10 dicembre 1970, 8 gennaio e 1° febbraio 1971, in un clima di serenita' e cordialita'.

Le richieste presentate dal Comitato hanno dato luogo a risposte esplicative, le quali, pur con la piu' benevola interpretazione, date le scelte operate dal Movimento, non sono valse a dissipare le perplessita' e riserve di carattere dottrinale e specialmente pastorale, che avevano originato il dialogo.

4.- Il Consiglio ha anche esaminato i modi per tradurre in azione le decisioni prese nelle due predette Assemblee circa la pastorale del mondo del lavoro e ha deciso di trasmettere ai Vescovi una nota illustrativa su tale argomento.

5.- In conformita' al mandato dell'Assemblea, e' stato approvato lo schema di Statuto provvisorio della "Caritas italiana" e il relativo Decreto di istituzione.

6.- Si e' proceduto alla nomina del nuovo Direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale, del Vice Assistente Generale e degli Assistenti Ecclesiastici Collaboratori dell'Azione Cattolica Italiana, di alcuni Dirigenti nazionali di Associazioni cattoliche.

II.

1.- Il Consiglio di Presidenza, dopo la promulgazione della legge sul divorzio, sente il dovere di confermare, con tutta chiarezza, la dottrina della Chiesa cattolica. Essa infatti ritiene l'indissolubilita' una delle proprieta' essenziali di qualsiasi matrimonio validamente contratto, e ancor piu' del matrimonio dei battezzati, a causa della sua natura sacramentale.

Vede inoltre nella stessa indissolubilita' la necessaria tutela di un istituto che e' il fondamento della societa'. Cio' corrisponde all'insegnamento del Concilio Vaticano II, che richiamandosi al disegno del Creatore e all'indole naturale della famiglia, insegna che "questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedelta' dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unita'". (*Gaudium et spes*, 48).

2.- E' sempre grave dovere di ogni credente professare tale dottrina, che i sacri pastori annunciano e diffondono nel loro ministero sacerdotale. Per la necessaria catechesi - nel contesto dell'azione pastorale per la famiglia - il Consiglio si richiama al documento "Matrimonio e Famiglia oggi in Italia". Cio' vale specialmente per la preparazione dei giovani, in particolare dei fidanzati, e per il colloquio con i nubendi nella immediata preparazione del matrimonio.

3.- In seguito alle varie interpretazioni circa il pensiero dell'Episcopato di fronte all'attuale situazione, il Consiglio di Presidenza richiama e riafferma la Dichiarazione emessa, con unanime consenso, dall'Assemblea Generale dello scorso novembre, nella quale, tra l'altro, si legge:

- i Vescovi "dichiarano legittimo che i cittadini, in problemi di cosi' vitale importanza e che tocca la coscienza di ognuno, si avvalgano, a difesa della famiglia, di tutti i mezzi democratici che offre la Costituzione italiana".

- "Riaffermano che i fedeli, in quanto cittadini guidati dalla coscienza cristiana" (*Gaudium et spes*, 76), hanno il diritto e il dovere di impegnarsi con tutti i mezzi legittimi per tutelare quei valori che ritengono essenziali per il bene della comunita'".

- "Consapevoli dell'alto livello di liberta' e di mutuo rispetto raggiunto dalla nazione, ritengono che un civile e democratico confronto di idee sui principi e sui valori della famiglia non possa in alcun modo essere interpretato come guerra di religione".

III.

Attese le attuali difficolta' il Consiglio ha infine approvato le se-

guenti norme alle quali e' necessario attenersi per la celebrazione del matrimonio:

- 1.- Sino ad eventuale diversa disposizione della Santa Sede, la celebrazione del matrimonio dei cattolici in Italia continuerà ad essere regolata dalla Istruzione emanata il 1° luglio 1929 dalla S. Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, circa l'esecuzione dell'art. 34 del Concordato.
- 2.- Nell'esame dei contraenti bisognerà insistere in maniera adeguata sulla consapevolezza delle proprietà essenziali del matrimonio, segnatamente della sua indissolubilità, e sulla volontà dei nubendi di contrarre valido matrimonio secondo le leggi della Chiesa.
- 3.- Nella celebrazione del rito matrimoniale bisognerà che non manchi una esplicita menzione della indissolubilità del matrimonio (cfr. *Rito del Matrimonio, Avvertenze preliminari, 2*).
- 4.- Dopo la celebrazione del matrimonio canonico, continuerà a darsi lettura degli articoli del Codice Civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.
- 5.- Continuerà a restare in vigore la norma della notificazione *ex officio* del matrimonio religiosamente contratto all'Ufficiale dello stato civile.

Roma, 8 febbraio 1971

14-19 GIUGNO 1971: VIII ASSEMBLEA GENERALE DELLA C.E.I.

Pubblichiamo per documentazione la lettera circolare inviata recentemente a tutti i Membri della C.E.I.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 366/71 - ROMA, 6 FEBBRAIO 1971 -
Ai Rev.mi Padri Membri della C.E.I.

Venerati Confratelli,

ritengo mio dovere comunicarvi direttamente che il recente Consiglio di Presidenza, esaminando i prossimi impegni della Conferenza, ha ritenuto suo

imprescindibile dovere un esame dettagliato e comune dei temi assegnati per la prossima sessione del Sinodo, indetto per il 30 settembre.

Pertanto, considerati i tempi necessari per tale lavoro, ha creduto necessario indire la VIII Assemblea Generale della C.E.L. per i giorni 14-19 giugno p.v., con il seguente ordine del giorno: elezione dei Membri delegati a partecipare al Sinodo, esame degli argomenti del Sinodo e formulazione delle proposte della Conferenza.

Poiche' il predetto esame richiede una conveniente preparazione e' stato ritenuto necessario rinviare la data dell'Assemblea Generale gia' indetta per la prima settimana di maggio e rimandare ad altro tempo l'esame del tema "La Chiesa locale".

I singoli Vescovi riceveranno, appena pronti, copia dei documenti che saranno predisposti dalla Segreteria del Sinodo, in modo tale che sia per il tema del "Sacerdozio ministeriale", come per il tema della "Giustizia nel mondo" possano procedere anche alle opportune consultazioni in sede diocesana e regionale; per il primo tema non puo' mancare - sia pure con la dovuta riservatezza - una partecipazione dei sacerdoti diocesani e religiosi, per il secondo anche quella di laici particolarmente competenti.

Per una adeguata preparazione, almeno per quanto si riferisce al primo tema, potra' essere utilizzato, anche prima che giungano i documenti suddetti, il volume *Il sacerdozio ministeriale*, edito dalla Editrice Studium, che raccoglie gli atti della VI Assemblea Generale. Da una riflessione sul copioso materiale in esso raccolto sara' opportuno prevedere le concrete applicazioni che appaiono necessarie.

Nel contempo mi auguro che possa essere da tutti voi, Venerati Confratelli, esaminato con la massima sollecitudine anche quanto si riferisce all'argomento delle A.C.L.I., e in generale alla pastorale del mondo del lavoro, cosi' che si possano avere, in seguito ai pareri delle Conferenze Regionali, indicazioni precise e concrete sul delicato problema.

Profitto ben volentieri dell'occasione per confermarmi con sensi di distinto ossequio

dev.mo

+ ANTONIO CARD. POMA, *Presidente*

* * *

Il materiale relativo alla pastorale del mondo del lavoro e' stato pubblicato sul supplemento al n. 1/1971 del "Notiziario".

PROCEDURA PER L'ESAME DELLE DOTTRINE

La Nunziatura Apostolica in Italia, con lettera n. 1379/71 del 22.I.. 1971, ha trasmesso la seguente "Notificatio", già spedita in copia originale a tutti i Membri della C.E.I..

Notificatio

Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, ad normam n. 12 Litterarum Apostolicarum motu proprio datarum "Integrae servandae", diei 7 Decembris 1965, sequentem "Agendi rationem in doctrinarum examine" statuit et publici iuris facit:

1. Libri aliaque scripta typis edita vel sermones habiti, quorum argumentum ad Sacram Congregationem pro Doctrina Fidei spectat, ad Congressum referuntur, qui ex Superioribus et Officialibus constat et singulis sabbatis coadunatur. Si opinio examini subiecta clare et certo errorem in fide contineat simulque ex eius divulgatione damnum proximum fidelibus immineat vel iam adsit, Congressus statuere potest, ut more extraordinario procedatur, scilicet ut Ordinarius vel Ordinarii, quorum interest, statim de re certiores fiant et auctor per proprium Ordinarium ad errorem corrigendum invitetur. Habita Ordinarii vel Ordinarios responsione, Congregatio Ordinaria ad normam subsequentium art. 16, 17, 18 opportuna consilia inibit.

2. Congressus item statuit num necesse sit scripta quaedam vel sermones habitos accuratius more ordinario pervestigare; quodsi ita visum fuerit, duos peritos ipse designabit, qui vota praeparent, atque simul Relatorem "pro auctore". Congressus etiam decernet, utrum Ordinarium vel Ordinarios, ad quos res pertinet, oporteat statim certiores facere an post exactam dumtaxat investigatione.

3. Ii, quibus munus commissum est "vota" conficiendi, idcirco in authenticum auctoris opus inquirunt, ut videant, num illud cum Divina Revelatione Ecclesiaeque Magisterio congruat; atque iudicium faciunt de traditis ibi doctrinis, suadentes, si casus ferat, quae sint agenda.

4. Cardinalis Praefectus, Secretarius et, si hi absint, Subsecretarius facultate praediti sunt concredendi, si res urgeat, votum alicui e Consultoribus; at Congressus solus peritum "ex commissione speciali" designat.

5. Vota typis excuduntur una cum Relatione Officii, in qua omnia iudi-

cia continentur ad aestimationem rei propositae utilia et acta priora, eodem pertinentia, recensentur; documenta denique typis imprimuntur idonea ad altius perquirendum argumentum, praesertim considerato contextu theologico quaestionis, de qua tractatur.

6. Relatio cum votis, de quibus est dictum, Relatori "pro auctore" committitur; eidem praeterea licet omnia inspicere documenta quae apud S. Congregationem de hac re exstant. Relatoris "pro auctore" est: in spiritu veritatis ad aspectus positivos doctrinae et merita auctoris indicare; ad sensum genuinum opinionum eiusdem auctoris in contextu theologico et generali recte interpretandum cooperare; animadversionibus Relatorum et Consultorum respondere; de influxu opinionum auctoris iudicium exprimere.

7. Eadem Relatio una cum votis aliisque documentis Consultoribus traditur una saltem hebdomada antequam de ea in Consultorum Consilio disceptetur.

8. Discussio in Consilio initium capit ab expositione Relatoris "pro auctore". Post eum quisque Consultor voce vel etiam scripto sententiam proferte de iis, quae in textu examinato continentur; deinde Relator "pro auctore" loquendi petere potest facultatem, ut animadversionibus respondeat vel res ipsas clarius explanet; ac demum ex auditorio discedat, dum Consultores sua pronuntiant vota. Quae vota postremo, expleta disceptatione, perleguntur et ab ipsis Consultoribus approbantur.

9. Tota deinde Relatio una cum votis Consultorum, relatione "pro auctore", ac disceptationis summa, distribuitur Congregationi Ordinariae Cardinalium Sacrae Congregationis pro Doctrina Fidei una saltem hebdomada antequam ab illius sodalibus de ea disseratur; in Congregatione Ordinaria pleno iure partem habere potest unusquisque ex septem Episcopis membris extra Urbem degentibus.

10. Congregationi Ordinariae praeest Cardinalis Praefectus, qui quaestionem ipsam exponit suamque mentem aperit; ceteri ex ordine subsequuntur. Quorum vota a Subsecretario excipiuntur scriptisque mandantur, ut post peractam disceptationem et suffragiorum manifestationem legantur et approbentur.

11. Cardinalis Praefectus aut Secretarius, cum proxime alteruter a Summo Pontifice coram admittitur, Ei has decisiones proponit ad approbandum.

12. Cum in examine nullae deprehendantur opiniones erratae vel periculosae quo sensu in superiore articulo 2° definitur, huiusmodi exitus ad notitiam Ordinarii perfertur, si de eiusmodi examine sit antea certior factus. Si contra, in decursu examinis opiniones falsae vel periculosae inveniuntur, id Ordinario auctoris vel Ordinariis, ad quos spectat, nuntiatur.

13. Propositiones enuntiatae, quae erratae vel periculosae habitae sunt, ipsi auctori significantur, ut, intra unum mensem utilem, scriptam suam responsionem transmittere possit. Quodsi insuper opus sit colloquio, auctor invitabitur, ut cum viris a Sacra Congregatione deputatis conveniat et conferat.

14. Iidem viri delegati debent saltem summam colloquium habitum perscribere et una cum auctore chartam, in qua id exaratum est, obsignare.

15. Tam responsio scripta auctoris quam summa illa colloquii, si forte habitum est, exhibebuntur Congregationi Ordinariae, ut ipsa rem decernat. Si vero ex illa scripta responsione auctoris vel ex colloquio habito nova appareant doctrinae capita, quae subtilius perscrutari oporteat, illa responsio vel colloquii summa prius Consultorum Consilio exponuntur.

16. Si autem auctor non responderit aut ad colloquium vocatus non advenit, Congregatio Ordinaria opportuna consilia inibit.

17. Congregatio Ordinaria etiam decernit, utrum et qua ratione examinis exitus pervulgetur.

18. Decisiones Congregationis Ordinariae approbationi Summi Pontificis submittuntur ac deinde cum Ordinario auctoris communicantur.

Summus Pontifex Paulus VI, in Audientia infrascripto huius Sacrae Congregationis Cardinali Praefecto die 8 Ianuarii 1971 concessa, has Regulas confirmavit, adprobavit et publici iuris fieri iussit.

Romae, die 15 Ianuarii 1971.

+ PAULUS PHILIPPE, a Secretis

FRANC. CARD. SEPER. Praef.

**INVIO DEGLI ALUNNI DEI CORSI FILOSOFICO-TEOLOGICI
AI SEMINARI REGIONALI D' ITALIA**

Il Prefetto della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, con lettera n. 1601/69/30 del 14.XII.1970, diretta al Presidente della C.E.I., comunica:

Riteniamo nostro dovere comunicare alla Signoria Vostra Reverendissima che il Santo Padre, nell'udienza concessa al Cardinale Prefetto di questa Sacra Congregazione, in data 12 novembre scorso, ha autorizzato formalmente questo Sacro Dicastero a dichiarare, in ogni caso, che le nostre decisioni concernenti l'invio degli alunni dei corsi filosofico-teologici ai Pontifici Seminari Regionali d'Italia rispondono alla volontà dell' Augusto Pontefice.

**LETTERA CIRCOLARE DELLA S. CONGREGAZIONE PER IL CLERO
CIRCA LE VESTI CORALI**

Dopo la consultazione dei Vescovi (cfr. "Notiziario", n. 1 del 31/I. 1970, pp. 12-14), sono state presentate alla competente Sacra Congregazione le proposte delle Conferenze regionali in materia.

In data 30.X.1970, prot. n. 131900/I., il Prefetto della Sacra Congregazione per il Clero ha rimesso al Cardinal Presidente la seguente lettera con allegato:

Eminentissime Domine,

Ad normam Constitutionis Apostolicae *Regimini Ecclesiae Universae* Summi Pontificis PAULI VI, diei 15 augusti 1967, sub n.8, mihi curae est remittere ad Eminentiam Tuam, qua Praesidem Conferentiae Episcoporum istius Ditionis, exemplar Litterarum circularium huius Sacrae Congregationis, de reformatione vestium choralium Canonicorum, Beneficiariorum et Parochorum.

Interim, omni qua par est reverentia me profiteor

Eminentiae Tuae
add.mum in Domino

+ P. PALAZZINI, a Secretis

J. CARD. WRIGHT, Praef.

LITTERAE CIRCULARES DE REFORMATIONE VESTIUM CORALIUM

Instructio *Ut sive sollicite* a Cardinali a publicis Ecclesiae negotiis, die 31 martii 1969, jussu SUMMI PONTIFICIS data, commisit (n.35) huic Sacrae Congregationi pro Clericis aptas praescriptiones edere, quae tamen ad eiusdem Instructionis rationes accomodentur, ad Canonicorum, Beneficiorum et Parochorum vestes chorales et titulos quod spectat.

Quapropter haec Sacra Congregatio, auditis Conferentiis Episcoporum latini ritus earumque votis comparatis atque Secretariae Papalis considerationi propositis, omnibus Conferentiis Episcoporum his praesentibus litteris circularibus committit ut vestes chorales ad simpliciore formam reducant, prae oculis habentes criteria generalia quae sequuntur.

1)- Omnia privilegia, etiam antiqua, praesentibus litteris abolentur juxta statuta in Motu proprio *Pontificalia insignia* diei 21 junii 1968 (AAS., vol. LX, a.1968, pp.374-377) et in Instructione *Ut sive sollicite*, diei 31 martii 1969 (AAS., vol. LXI, a.1969, pp.334-340).

2)- Delatio mozetae violacei coloris tantum permittitur canonicis characteris episcopali praeditis. Ceteri canonici utentur mozeta nigra cum torulo violaceo; beneficiarii utentur mozeta nigra et parochi stola tantum utentur.

3)- Prohibeantur insuper canonicis, beneficiis et parochis omnia insignia quae adhuc vigent in aliquibus locis, scilicet: manteletum, zona cum flocculis, tibialia rubra, calcea cum fibula, talare pallium violacei coloris, rochetum, mitra, baculum, anulum et crux pectoralis.

4)- Quae in praefatis documentis Sanctae Sedis dicuntur de Cardinalibus atque Episcopis, congrua congruis referendo, vim habent etiam pro ceteris coetibus ecclesiasticorum virorum.

5)- Committitur singulis Conferentiis Episcoporum per ampla facultas agendi ut in praxim deducant quae in memoratis documentis Sanctae Sedis et his praesentibus litteris statuuntur.

Datum Romae, die 30 octobris 1970.

+ PETRUS PALAZZINI, a Secretis

J. CARD. WRIGHT, Praefectus

* * *

Il Consiglio di Presidenza della C.E.I., nella sessione del 3-5 febbraio 1971 ha proposto che le predette norme entrino in vigore, su tutto il territorio nazionale, con la 1^a Domenica dell'Avvento del 1971..

NOTA SUL VOLUME DI H. KÜNG " INFALLIBILE ? "

Il Presidente della Commissione per la Dottrina della Fede e la Catechesi, con lettera del 5.2.1971, ha trasmesso la seguente dichiarazione pubblica preparata ed approvata dalla Commissione stessa.

H. KUNG: *Infallibile? Una domanda*, Ed. Queriniana, Brescia 1970.

Il libro, pubblicato in prima edizione italiana da una Casa Editrice Cattolica senza il regolare "imprimatur", contiene nelle sue linee fondamentali, opinioni e tesi palesemente difformi dalla dottrina cattolica, talora anche su punti di fede definita.

I cultori delle varie discipline teologiche, fedeli al compito che loro spetta nella Chiesa, non mancheranno certamente di svolgere un esauriente esame critico delle singole affermazioni dell'Autore, di dare un'adeguata risposta scientifica alle sue difficoltà e di approfondire gli interrogativi che Egli solleva.

Questa Commissione Episcopale, però, mancherebbe a un suo preciso dovere di servizio verso il popolo cristiano, se lasciasse diffondersi, senza la sua pubblica deplorazione, le erronee opinioni dell'Autore: segnatamente quella che nega al Corpo dei Pastori, nel suo magistero ordinario universale e definitivo, ed in particolare ai Concili Ecumenici e al Romano Pontefice, quando parla "ex cathedra", l'infallibilità nel senso proprio del termine, e riduce l'infallibilità della Chiesa alla sua mera indefettibilità.

Questa Commissione, pertanto, ritiene che non si possa consapevolmente aderire a siffatte opinioni e tesi, sostenerle e diffonderle, senza separarsi dalla piena comunione della Chiesa.

Roma, 3 febbraio 1971

LA COMMISSIONE EPISCOPALE
PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
E LA CATECHESI

**ESITO DELLA VOTAZIONE DEI VESCOVI CIRCA IL DOCUMENTO
"VIVERE LA FEDE OGGI" (STESURA DATATA 1.XII.1970)**

Il giorno 2 febbraio 1971 si e' proceduto allo spoglio delle schede relative alla votazione dei Vescovi circa il Documento "Vivere la fede oggi" (stesura datata 1.XII.1970).

Al termine dello scrutinio si sono avuti i seguenti risultati:

Votanti 196 / 309 Membri della C.E.I.

placet	n.	123
placet iuxta modum	n.	54
non placet	n.	13
		<hr/>
	Totale	n. 196
		<hr/> <hr/>

In fede etc.

+ ANDREA PANGRAZIO
Segretario Generale

RINNOVO DELLE CARICHE NELLE CONFERENZE REGIONALI

1.- L'art. 3 del Regolamento delle Conferenze regionali stabilisce che:

"Ogni Conferenza elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario secondo la norma dell'articolo 12 dello Statuto della C.E.I.
"Sono eleggibili alla carica di Presidente soltanto i Vescovi residenziali e i Vescovi Coadiutori cum iure successionis. Le cariche elettive durano "per un triennio".

2.- Con lettera n. 1351/67 del 13 luglio 1967 venivano invitati i Presidenti delle Conferenze regionali a voler indire le elezioni, ma in realta' queste furono completate entro il primo semestre del 1968.
Percio' il triennio scade con il mese di giugno 1971.

3.- Il Consiglio di Presidenza, nella sessione del 3-5 febbraio 1971, ha deciso che tali elezioni avvengano entro il periodo che precede la VIII Assemblea Generale, oppure durante la stessa Assemblea.

4.- L'occasione si rivela opportuna per procedere altresì alla elezione dei

"Vescovi Delegati per i principali settori di attività, specialmente in "corrispondenza dei più importanti settori per i quali sono costituite le "Commissioni della C.E.I." (art. 11 del Regolamento delle Conferenze Regionali).

5.- L'esito dell'elezione va comunicato alla Segreteria della C.E.I..

6.- La scadenza del triennio è stata fissata per il mese di giugno 1974.

LA ARCHIDIOCESI DI GAETA AGGREGATA ALLA CONFERENZA EPISCOPALE DEL LAZIO

Il Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, con lettera n. 1102/70 del 19.I.1971, ha comunicato che il Santo Padre, nell'udienza del 16 gennaio, visto il parere favorevole della Conferenza Episcopale italiana e dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Campana e Laziale, ha disposto che l'Archidiocesi di Gaeta cessi di far parte della Conferenza Episcopale Regionale della Campania e sia aggregata a quella Laziale.

A PROPOSITO DEI VESCOVI DIMISSIONARI

In conseguenza del comunicato apparso sul "Notiziario della C.E.I." (n. 13 del 20.XI.1970, pp. 231-232), altri Vescovi hanno manifestato alla Sacra Congregazione, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio, le proprie decisioni.

In conformità alle rinunce sinora presentate la Sacra Congregazione per i Vescovi ha considerato vacante le rispettive Sedi titolari (che utilizzerà per nuove provviste), ed ha segnalato alla redazione dell'Annuario Pontificio le variazioni del caso.

Poiche' l'Annuario per il 1971 e' stato gia' stampato, e' ovvio che le modifiche saranno inserite nell'edizione del 1972.

Tanto si comunica per tranquillita' dei Vescovi interessati.

ALTRE OFFERTE PER IL PERU'

Dopo la pubblicazione sul "Notiziario" (n. 14 del 30.XI.1970 e n. 1 del 15.I.1971) del resoconto delle offerte raccolte nelle diocesi d'Italia per le popolazioni del Peru' colpite dal terremoto, sono pervenute o sono state segnalate le seguenti somme:

- direttamente alla C.E.I.

FERENTINO..	£.	185.000
ADRIA-ROVIGO	"	1.500.000
ALES	"	48.300
POTENZA.	"	543.438

- alla Segreteria di Stato

VOLTERRA	"	500.000
PISTOIA - a rettifica del precedente elenco L. 850.000; anziche' L. 800.000 - a conguaglio	"	50.000

Riepilogo generale alla data del 15.2.1971:

Dalle Curie Vescovili.	£.	207.390.668
Direttamente dalle Parrocchie.	"	5.536.900
Da Enti e privati.	"	<u>3.025.430</u>
Totale		<u>£. 215.952.998</u>

N.B. - Con le altre offerte segnalate la colletta ha raggiunto la somma di L. 303.231.109.

PER IL RESOCONTO DELLE OFFERTE RACCOLTE A FAVORE DEL PAKISTAN

E' in preparazione un numero del "Notiziario C.E.L." con il resoconto delle offerte raccolte per il Pakistan.

Allo scopo di pubblicare un riepilogo il piu' completo possibile di quanto e' stato fatto nelle Diocesi d'Italia, si pregano vivamente le Curie Vescovili che non hanno trasmesse le offerte direttamente alla Conferenza Episcopale Italiana di voler segnalare con ogni urgenza: l'Ente a cui e' stata rimessa la colletta e la somma relativa.

Si evitera' in tal modo ogni rilievo al momento della pubblicazione degli elenchi.

VARIAZIONI AVVENUTE NELLE COMMISSIONI

Commissione per la Liturgia

Al posto di Mons. Carlo Manziana, Vescovo di Crema, la Commissione, nell'adunanza dell'11.XI.1970, ha chiamato a succedergli Mons. AUGUSTO GIANFRANCESCHI, Vescovo di Cesena, che nelle ultime elezioni aveva riportato il maggior numero di voti.

E' stato eletto Segretario Mons. MARCELLO MORGANTE, Vescovo di Ascoli Piceno.

ANNO SANTO COMPOSTELLIANO 1971

In data 18.XII.1970 il Cardinal Arcivescovo di Santiago de Compostela ha scritto al Presidente della C.E.I.:

Seguendo una veneranda tradizione che risale al XII sec., ogni volta che la festa dell'Apostolo Santiago el Mayor, 25 di Luglio, coincide con una domenica, si celebra a Santiago de Compostela l'Anno Santo.

Migliaia e migliaia di pellegrini di tutti i Paesi nel corso di ciascuno degli Anni Giubilari, sono venuti a visitare devotamente il Sepolcro del "Figlio del Tuono" che si venera in questa Cattedrale-Basilica. Basti ricordare che nell'ultimo Anno Santo (1965) sono venuti a guadagnare le grazie del Giubileo quasi due milioni di fedeli tra i quali si trovavano undici Cardinali, centosessantacinque Vescovi e diciassettemila sacerdoti di tutte le nazionalità. Per poter attendere a questa moltitudine, si dovette notevolmente aumentare il numero dei confessori che prestarono il loro ministero a centocinquantatremila penitenti, e distribuirono un milione di Comunioni.

Questa tradizione piu' volte secolare e questi splendidi frutti spirituali non potevano andare perduti; ma la pubblicazione della Costituzione *Indulgentiarum doctrina* del 1° Gennaio 1967, secondo la quale le concessioni delle indulgenze plenarie risultavano molto ridotte, consigliarono un ricorso alla Santa Sede, la quale confermo' le grazie del Giubileo in indulgenza plenaria che i pellegrini possono guadagnare ogni giorno della loro permanenza a Compostela. Anzi, il Santo Padre si e' degnato approvare e benedire personalmente "colui che si propone l'intenzione speciale affinche' i pellegrini orientino ed approfittino spiritualmente della loro visita a Santiago de Compostela per rinnovare la loro fedelta' alla testimonianza ed al Magistero che gli Apostoli lasciarono alla Chiesa e per ravvivare, in particolar modo, l'unione con il Successore di San Pietro" (1967).

* * *

Qualora si voglia organizzare qualche pellegrinaggio, si prendano in precedenza opportuni accordi con il Segretario della Junta Central del Año Santo (Palacio Arzobispal - Santiago de Compostela - España).